



COMUNE DI TRECATE

**NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI**

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	pag. 5
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag. 5

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale	pag. 6
Articolo 4 – Tipologie di mercato	pag. 6
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag. 7
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori, singoli o associati	pag. 8

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	pag. 9
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	pag. 9
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 9
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	pag. 10
Articolo 10 Bis - Migliorie	pag. 11
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	pag. 11
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	pag. 12
Articolo 12 Bis - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica	pag. 12

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana	pag. 13
Articolo 14 – Abrogato	pag. 15
Articolo 15 – Abrogato	pag. 15
Articolo 16 – Abrogato	pag. 15

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Bis - Abrogato	pag. 15
Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee	pag. 15
Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag. 16
Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione	pag. 16

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

Articolo 20 – Aree di mercato e zone di vendita	pag. 17
Articolo 21– Disciplina generale dei mercati	pag. 17

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 22 – Tipologia	pag. 17
Articolo 23 – Estremi dell'atto di istituzione	pag. 18
Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 18

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato	pag. 18
Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 19
Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare	pag. 19

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio	pag. 19
Articolo 29 – Subingresso nel posteggio	pag. 20
Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 20
Articolo 30 Bis-Scambio consensuale del posteggio	pag. 22
Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag. 22
Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati	pag. 23
Articolo 33 – Modalità di registrazione	pag. 23
Articolo 34 – Decadenza dalla concessione di posteggio	pag. 24
Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 25

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori	pag. 25
Articolo 37 – Attrezzature di vendita	pag. 26
Articolo 38 – Collocamento delle derrate	pag. 26
Articolo 39 – Divieti di vendita	pag. 27

Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag. 27
Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 27
Articolo 42 – Utilizzazione dell'energia elettrica	pag. 28
Articolo 43 – Furti e incendi	pag. 28

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla vigilanza	pag. 29
Articolo 45 – Delegati o Commissione di mercato	pag. 29

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 46 – Norme finali	pag. 29
Articolo 47 – Tasse e tributi comunali	pag. 29
Articolo 48 – Sanzioni	pag. 30

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti del presente regolamento, per l'esercizio del commercio su area pubblica, si fa riferimento alle seguenti disposizioni :

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, d'ora in poi citato come "D.Lgs. 114/98", contenente "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, d'ora in poi citata come "Legge Regionale", contenente "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, d'ora in poi citata come "Indirizzi Regionali", contenente "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11, d'ora in poi citata come "Criteri Regionali" contenente "Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore";

Delibera della Giunta Regionale n. 20-380 del 26/07/2010;

Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

Regolamento Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015;

Delibera della Giunta Regionale n. 25-3970 del 26 settembre 2016

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del

commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16, del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Trecate, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune sub polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile

- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
2. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Trecate sono evidenziate dalla planimetria allegata al presente Regolamento (**Allegato sub 1, 1A, 1B, 1C, 1D**). L'individuazione di possibili future aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica potrà essere fatta mediante modificazioni e istituzioni deliberate dall'organo consiliare.
 3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati con i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
 - centro storico.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
- 4 bis L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori, singoli o associati

1. Gli agricoltori, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 440/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, ai sensi del D.Lgs.vo 18/5/01, n.228, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.
2. L'agricoltore di cui all'art.28, comma 15, del D. Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9/2/1963, n.59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati dall'art.1 della predetta legge n.59/63 sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. La concessione di posteggio rilasciata ad agricoltori per l'esercizio dell'attività a posto fisso è soggetta al regime dodecennale ed è rinnovabile alla scadenza.
6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
7. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
8. Il computo delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
10. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 8, per quanto applicabile.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione dodecennale, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, sulla base di quanto determinato dal presente Regolamento per l'individuazione, la collocazione e la composizione merceologica dei posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, avvia in base ai criteri di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 09/11/2015 n. 6/R, le procedure per l'assegnazione dei posteggi medesimi.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento al protocollo del Comune delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà trasmessa al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una comunicazione contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.
3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i

dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo A)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione dodecennale, deve presentare al Comune domanda su apposito modulo entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi o di 2 autorizzazioni e connesse concessioni qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari a 30 o inferiore. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda la comunicazione di avvio del procedimento ed il risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 10 bis – Migliorie

In considerazione dei rilievi tecnici effettuati dal Comune e dalla disposizione degli spazi disponibili per i diversi posteggi in Trecate, non potranno essere valutate eventuali istanze di miglioria se non alle seguenti condizioni:

1. verifica e accertamento della disponibilità di spazio in termini di metratura aggiuntiva per ampliamento o altra collocazione delle aree destinate a posteggio, come individuate dall'organo consigliare competente;
2. cessazione di una o più concessione di posteggio che, di concerto con le Associazioni di categoria e gli operatori interessati, potrebbero costituire spazi di miglioria o ampliamento per altri titolari di posteggi;
3. per la valutazione delle istanze di miglioria si procederà tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, dell'anzianità acquisita in Trecate e all'anzianità di iscrizione con attività di commercio su area pubblica, quale impresa attiva, nel Registro Imprese.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16

3. gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita al domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
6. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copie delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate sia in cartaceo che digitalmente o con ogni altro strumento informatico a disposizione.
2. Il Comune, parimenti, conserva con le medesime modalità i registri relativi alle autorizzazioni e concessioni di che trattasi.

Articolo 12 bis – Revoca e sospensione dell' autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica

La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

La revoca dell'autorizzazione viene comunicata al Registro Imprese della CCIAA di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all' ASL-Servizio di Igiene pubblica competente per territorio.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e sulla base degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a cadenza su un giorno della settimana dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Le tipologie merceologiche sono tassative; non è, pertanto, consentito cambiare il settore merceologico stabilito dal Comune per ciascun posteggio.
3. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1 – MERCATO SETTIMANALE DI TRECATE

UBICAZIONE:	Trecate: Via Mazzini, Via Verdi, Via Murello	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Mercoledì	
PERIODO:	Tutte le settimane	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita MQ
<i>Settore alimentare</i>	16	460,00
<i>Settore extralimentare</i>	66	1.936,00
<i>Agricoltori</i>	2	48,00
TOTALE	84	2.444,00

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria generale allegata (Allegato Sub 1).

ELENCO POSTEGGI

N° POST	VIA	MQ	TIPOLOGIA
1	Mazzini	7x4	Non Alimentare
2	Mazzini	7x4	Non Alimentare
3	Mazzini	7x4	Non Alimentare
4	Mazzini	7x4	Non Alimentare
5	Mazzini	7x4	Non Alimentare
6	Mazzini	7x4	Non Alimentare
7	Mazzini	7x4	Non Alimentare
8	Mazzini	7x4	Non Alimentare
9	Mazzini	7x4	Non Alimentare
10	Verdi	7x4	Non Alimentare
11	Verdi	7x4	Non Alimentare
12	Verdi	8x4	Non Alimentare
13	Verdi	7x4	Non Alimentare
14	Verdi	7x4	Non Alimentare
15	Verdi	7x4	Non Alimentare
16	Verdi	7x4	Non Alimentare
17	Verdi	7x4	Alimentare
18	Verdi	7x4	Non Alimentare
19	Verdi	10x4	Non Alimentare
20	Verdi	10x4	Non Alimentare
21	Verdi	7x4	Non Alimentare
22	Verdi	7x4	Non Alimentare
23	Verdi	7x4	Non Alimentare
24	Verdi	7,5x4	Non Alimentare
25	Verdi	7x4	Non Alimentare
26	Verdi	9x4	Non Alimentare
27	Verdi	9x4	Non Alimentare
28	Verdi	7x4	Non Alimentare
29	Verdi	10x4	Non Alimentare
30	Verdi	8x4	Alimentare
31	Verdi	7x4	Non Alimentare
32	Verdi	7x4	Non Alimentare
33	Verdi	7x4	Non Alimentare
34	Verdi	7x4	Non Alimentare
35	Verdi	7x4	Alimentare
36	Verdi	10x4	Alimentare
37	Verdi	7x4	Non Alimentare
38	Verdi	7x4	Alimentare
39	Verdi	7x4	Alimentare
40	Verdi	7x4	Non Alimentare
41	Verdi	6x4	Alimentare
42	Verdi	7x4	Alimentare

N° POST	VIA	MQ	TIPOLOGIA
43	Verdi	7x4	Non Alimentare
44	Verdi	7x4	Non Alimentare
45	Verdi	7x4	Non Alimentare
46	Verdi	7x4	Non Alimentare
47	Verdi	10x4	Alimentare
48	Mazzini	7x4	Alimentare
49	Verdi	7x4	Alimentare
50	Mazzini	7x4	Alimentare
51	Mazzini	7x4	Non Alimentare
52	Mazzini	7x4	Non Alimentare
53	Mazzini	7x4	Alimentare
54	Mazzini	7x4	Non Alimentare
55	Mazzini	7x4	Alimentare
56	Mazzini	7x4	Non Alimentare
57	Mazzini	7x4	Alimentare
58	Mazzini	6,5x4	Non Alimentare
59	Mazzini	7x4	Non Alimentare
60	Mazzini	7x4	Non Alimentare
61	Mazzini	7x4	Non Alimentare
62	Mazzini	7x4	Non Alimentare
63	Mazzini	7x4	Non Alimentare
64	Mazzini	7x4	Non Alimentare
65	Mazzini	7x4	Non Alimentare
66	Mazzini	7x4	Agricoltore
67	Mazzini	7x4	Non Alimentare
68	Mazzini	7x4	Non Alimentare
69	Mazzini	7x4	Non Alimentare
70	Mazzini	7x4	Non Alimentare
71	Mazzini	7x4	Non Alimentare
72	Mazzini	7x4	Non Alimentare
73	Mazzini	8x4	Non Alimentare
74	Mazzini	7x4	Non Alimentare
75	Mazzini	7x4	Non Alimentare
76	Mazzini	8x5	Non Alimentare
77	Mazzini	8x4	Non Alimentare
78	Murello	10x4	Non Alimentare
79	Murello	7x4	Non Alimentare
80	Murello	5x4	Agricoltore
81	Murello	5x4	Alimentare
82	Murello	7x4	Non Alimentare
83	Murello	7x4	Non Alimentare
84	Murello	7x4	Non Alimentare

Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

Abrogato

Articolo 15 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

Abrogato

Articolo 16 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi per il commercio su aree pubbliche

Abrogato

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 bis - Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza superiore alla mensile

Abrogato

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del settore competente può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell’atto dell’istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E’ fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l' autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 20 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato della vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 22 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, che si svolge nell' area sottoindicata, come da planimetria generale (Allegato Sub.1), è individuate dall'articolo 13 e si identifica come segue:

AREA N. 1 – MERCATO SETTIMANALE DI TRECATE

mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari.

Articolo 23 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato settimanale di Trecate, reistituito con la deliberazione del Consiglio comunale approvativa del regolamento medesimo.

Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato

1. **L'orario di vendita del mercato è così articolato:**
 - Mercato settimanale di Trecate: **dalle ore 7,00 alle ore 13.00**
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio **entro un'ora dall'inizio** dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, sia titolari di posto fisso che spuntisti, siano obbligati a permanere sul mercato sino ad un'ora prima all'orario prestabilito di chiusura delle vendite.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento dei mercati settimanali risulti coincidente con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, durante il loro svolgimento, ad eccezione dei residenti nelle vie occupate dai mercati medesimi e degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi deve avvenire in conformità con quanto stabilito dalla disciplina regionale in vigore in merito ai criteri ed ai procedimenti per le assegnazioni pluriennali di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, come da Regolamento Regionale n. 6/R del 09/11/2015.

Articolo 29 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 30 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, previa sottoscrizione della presenza presso il Comando di Polizia Municipale, nei seguenti orari:

mercato settimanale di Trecate - ore 8.00

La registrazione della presenza presso il Comando di Polizia Municipale viene effettuata tassativamente dalle ore 7.00 alle ore 8.00 del giorno di svolgimento del mercato.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dal settore competente, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi o di 2 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari a 30 o inferiore. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione dodecennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 27, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliera, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

18. Nell'eventualità che alla fine delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti, una volta esauriti i nominativi dei firmatari in elenco, avanzassero ancora posti liberi, si procederà, in via del tutto eccezionale, all'assegnazione degli stessi agli eventuali altri operatori commerciali che fossero arrivati oltre l'orario consentito per l'effettuazione della spunta, concedendo agli stessi di apporre la propria firma sull'elenco e conteggiandone la presenza ai fini della graduatoria.

Articolo 30 bis – Scambio consensuale del posteggio

E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Le domande di scambio consensuale sono accoglibili, se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza di ogni categoria di metraggio, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migliona, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
4. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
5. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, relativi alle aree di svolgimento del commercio su area pubblica, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio;
2. I registri di che trattasi sono conservati presso il settore comunale competente in modalità ritenuta più opportuna per la gestione e la conservazione degli stessi.
3. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le assenze, giustificate e non, degli stessi operatori nei giorni di mercato.

Articolo 33 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 44 del presente regolamento, provvedono a rilevare le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 25, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i mercati settimanali e quattro giornate per i mercati mensili, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale .
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento

esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi al settore competente.
8. Limitatamente al verificarsi di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento del mercato o di cadenza dello stesso in giorno festivo infrasettimanale, le assenze dei titolari di concessioni di posteggio non verranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio medesimo.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 34 – Decadenza dalla concessione di posteggio. Revoca autorizzazione

1. Il settore competente provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate nei mercati settimanali e a quattro giornate nei mercati mensili, per ciascun anno, il responsabile del Settore competente provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza nei tempi e nei modi previsti dalla Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i., invitandolo a presentare in carta libera le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98 (malattia, gravidanza, servizio militare), al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall' art.29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano, altresì, le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell' autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale nei limiti delle metrature risultanti dalle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti in maniera differenziata, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere, ove possibile, e depositati negli appositi contenitori qualora all'uopo installati.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune , la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 37 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, in linea di massima, dalla verticale del limite di allineamento, oltre il posteggio assegnato.
Ove nell'area mercatale vi sia sufficiente spazio, è, comunque, tollerata una sporgenza laterale di cm. 25 per ogni lato o, in alternativa, di cm. 50 su un solo lato ed una sporgenza frontale fino ad un massimo di m. 1,50.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalle linee guida emanate dalla Regione Piemonte.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio. Il Sindaco, in ogni caso, può disporre verifiche e ulteriori controlli da parte delle autorità o degli organismi competenti in materia e può disporre, per motivate ragioni di sicurezza, la diversa collocazione o la diversa gestione dei posteggi interessati a tale utilizzo;

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 45 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 4 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, con possibilità di due rappresentanti del settore merceologico prevalente, ed uno per gli agricoltori. La nomina dei supplenti è facoltativa.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio, il settore competente e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area e per lo stesso settore merceologico di appartenenza – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 46 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 47 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 48 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.